Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2197

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, BOTTICI, MORONESE, BULGARELLI, MORRA, LEZZI, BERTOROTTA e CATALFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge proposto mira ad istituire una Commissione d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per accertare fatti, avvenimenti, numeri, termini, procedure seguite e responsabilità nel periodo che va dall'anno 2000 fino ad oggi, dei vertici di controllo della Banca d'Italia e della CONSOB, verso gli istituti di credito Banca popolare di Spoleto, Banca popolare di Vicenza e Banco Desio, Banca delle Marche, CariFerrara, Banca Etruria, CariChieti.

Tale iniziativa nasce da un'esigenza di verifica e riscontro oggettivo delle eventuali mancanze nell'espletamento delle funzioni di garanzia e controllo che dovrebbero svolgere enti come la Banca d'Italia e la CONSOB. Tali riscontri si ritrovano in vicende antecedenti alle recenti vicende di Banca delle Marche, CariFerrara, Banca Etruria, CariChieti, come ad esempio risultano lampanti le mancanze dei due istituti di garanzia sopra citati nelle vicende di Banca popolare di Spoleto e Banco Desio dalle quali, da note stampa nazionali e locali nonché da telegiornali nazionali e locali, risulterebbe indagato dal 28 gennaio 2015 il Governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, per concorso in corruzione, abuso d'ufficio e truffa, e «infedeltà a seguito d'azione o promessa di utilità». Oltre al Governatore di Banca d'Italia, risultano indagati inoltre alcuni commissari nominati dalla Banca d'Italia nella vicenda della Banca popolare di Spoleto ed alcuni componenti del comitato di sorveglianza.

Gli istituti Banca delle Marche, CariFerrara, Banca Etruria e CariChieti sono stati posti sotto amministrazione controllata già da molto tempo da parte della Banca d'Italia, e hanno comportato una manovra di circa 3,6 miliardi di euro per il salvataggio già disposti dal Governo, che in ogni caso prevedono la partecipazione anche di azionisti, obbligazionisti ordinari e correntisti.

Risulta necessario quindi istituire una Commissione d'inchiesta volta a valutare e verificare le responsabilità delle disfunzioni interne agli istituti bancari menzionati, le quali condotte hanno portato al fallimento dei suddetti istituti, ed inoltre è indispensabile una verifica sugli organi di vigilanza comuni agli istituti bancari, dato che si paventa una probabile lacuna ricollegabile alla problematica di una corretta vigilanza e del conseguente commissariamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le modalità di verifica e controllo esercitate nel corso degli ultimi quindici anni dalla Banca d'Italia sui menzionati istituti di credito.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché le responsabilità di ordine politico e amministrativo;

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte degli istituti di credito di cui al comma 1 che dalla Banca d'Italia;

c) verificare la correttezza dell'attività della Spoleto Credito e Servizi - Società cooperativa con riferimento alla partecipazione azionaria nella Banca popolare di Spoleto Spa;

d) analizzare approfonditamente le operazioni di acquisizione della Banca popolare

di Spoleto Spa, anche alla luce di parallele valutazioni esperite da parte di altri istituti di credito interessati alle acquisizioni in oggetto;

e) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamento prevede e al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera *a)* nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare dissesto finanziario, nonché alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

f) accertare la relazione tra le variazioni di *rating* da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di controllo e vigilanza;

g) indagare sugli atti correlati alla costituzione della fondazione bancaria, alla privatizzazione della Banca popolare di Spoleto Spa, alla cessione delle quote azionarie, alla adeguatezza del piano di ristrutturazione e della situazione patrimoniale della banca medesima;

h) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento alla prevenzione dall'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando infine strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, rispettivamente un deputato ed un senatore, e da due segretari, rispettivamente un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

6. La Commissione, ogni tre mesi e al termine dei lavori, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti,

sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 1, ivi comprese copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copia di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di na-

tura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 6 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui a comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 1,00